



Associazione Nazionale Carabinieri
Sezione Valle del Liri in Canistro (AQ)

ATTO
COSTITUTIVO

- ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO -
- ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
- SEZIONE DALLE DEL LIRI IN CANISTRO (AQ) -

PIAZZA MONTI SIMBRUINI s.n.c. 67050 Canistro AQ
C.F. 90051960665



CANISTRO, lì 15 dicembre 2022.



Associazione Nazionale Carabinieri

Sezione Valle del Liri in Canistro (AQ)



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER APPROVAZIONE MODIFICA STATUTO ODV ETS dell'Associazione Nazionale Carabinieri.

Nella circoscrizione territoriale della sezione A.N.C. Valle del Liri in Canistro (AQ) dell'Associazione Nazionale Carabinieri, si è costituita e riunita in assemblea soci in via straordinaria in data odierna 15 dicembre 2022, in prima convocazione alle ore 09.00 ed in seconda convocazione alle ore 19.00, con la volontà di apportare una modifica allo statuto (**Organizzazione di Volontariato dell'Associazione Nazionale Carabinieri denominata "OdV ETS"**) approvato e deliberato in data 20 dicembre 2021, registrato presso Agenzia delle Entrate in data 24 dicembre 2021, come richiesto da parte dell'Ufficio competente per il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore "RUNTS" D.Lgs. 117/17 della Regione Abruzzo. La modifica da apportare è la seguente: all'art. 7 (Assemblea) al rigo n. 11, là dove vi è scritta la frase **"tutti i soci maggiorenni"** va eliminata la parola (**maggio**re**nni**), in quanto la presenza di limiti e discriminazioni nella partecipazione alla vita associativa circoscrivendo ai soli soci maggiorenni il diritto decisionale e di voto, per cui con l'inibizione di voto nell'assemblea dei soci viene meno il principio fondamentale di democraticità richiamato nel Codice del Terzo Settore (artt.21, 23 e 25 comma 2 e in tema di Associazioni di promozione Sociale art. 35, comma 2). Tale diritto, infatti, può essere esercitato ex legge per il tramite degli esercenti la potestà genitoriale. (Corte di Cassazione civile, Sez. VI – 5, ordinanza del 4.10.2017, n. 23228. Preso atto di quanto sopra tutti i componenti dell'assemblea sono d'accordo ad apportare la modifica, approvarla e deliberarla. Pertanto si emana il nuovo statuto corretto e aggiornato **all'art. 7 (Assemblea)** parte integrante del presente atto. La riunione di cui sopra ha avuto termine alle ore 20.00.



ELENCO SOCI PARTECIPANTI

SOCI EFFETTIVI

Pres. M.Ilo Di Biagio Giorgio
Membro M.Ilo A. sups Melcore Fiore
Membro V. Brig.re Passanello Giovanni
Membro Cap. Lancia Vincenzo
Membro Car. Re Romano Sergio
Membro Car. Aus. Lazzaro Ettore

SOCI SIMPATIZZANTI

segr. rio Ass.te C. P.P. Gismondi Alessandro
sig.ra Di Fabio Marisa
sig. Fasciani Valerio
sig. Coco Sergio
sig. Di Giuseppe Gilbert



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

SEZIONE VALLE DEL LIRI IN CANISTRO (AQ)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ODV - ETS"

Art. 1 (Costituzione, Denominazione, sede e durata)

E' costituito l'Ente di Terzo Settore denominato "Organizzazione di Volontariato" ETS dell'Associazione Nazionale Carabinieri - ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

L'Associazione ha sede in **Canistro (AQ) in via Monti Simbruini s.n.c.**

La durata dell'Associazione è illimitata e non persegue fini di lucro, la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Si ispira ai contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri approvato con Decreto Presidenziale n. 1286 del 25 luglio 1956 e successive modificazioni.

Art. 2 (Scopo e oggetto sociale)

L'Associazione opera nel territorio di competenza della **Sezione A.N.C. Valle del Liri in Canistro (AQ)**, senza scopo di lucro, *in via esclusiva e principale*, a finalità sociali, civiche, solidaristiche e di utilità in generale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati,

In casi particolari essa può impiegare i propri aderenti in altre sedi ma solo dietro il preventivo consenso dei competenti organi dell'A.N.C.

Essa esercita in via esclusiva o principale alcune attività elencate all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, aventi attinenza con i seguenti ambiti:

a) interventi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

Nello specifico si offre supporto agli enti di Protezione Civile nelle forme stabilite dalla legge, si offre supporto alle Forze di Polizia e locali, nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge per Viabilità, Osservazione e Segnalazioni di pericolo, compartecipazione con altri organismi nel segnalamento di situazioni pericolose per la sicurezza e l'incolumità dei cittadini.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate.

Le attività, di cui ai commi precedenti, sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi. *L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per*

l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario (aspettiamo vostre indicazioni rispetto all'inserimento di questo capoverso).

Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente, autonomo o altro è incompatibile con la qualità di socio e volontario.

L'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero di lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività diverse da quelle indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs 117/2017

Art. 3 (I Soci)

Possono essere Soci dell'Associazione:

- a) le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- b) organizzazioni di volontariato;
- c) altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Art. 4 (Criteri di ammissione ed esclusione dei soci)

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, su richiesta dell'aspirante Socio. La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni all'interessato.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione. L'espulsione è prevista quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento, il Socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi, alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 5 (Diritti e doveri dei soci)

Gli associati hanno il diritto di:

- Partecipare alle assemblee e di votare direttamente o per delega;
- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i verbali;
- ciascun associato ha diritto ad un voto.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni ANC, di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili, rivalutabili e né rimborsabili;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

Art. 6 (Organi dell'Associazione)

Gli organi dell'Associazione sono: - Assemblea, L'Organo di Amministrazione, L'Organo di controllo (eventuale), L'Organo di revisione dei conti (eventuale).

Art. 7 (Assemblea)

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere **Ordinaria e Straordinaria**. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. Tale comunicazione deve avvenire a mezzo lettera, fax, Possono intervenire all'Assemblea (**Ordinaria e Straordinaria**), con diritto di voto, tutti i Soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto. Agli Associati che siano enti del terzo settore sono attribuiti voti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 comma 2 del Dlgs. 117/2017 s.m.i. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio può avere più di una delega (max tre) e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 24 comma 3 del Dlgs. 117/2017 s.m.i. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

1. approvare il bilancio;
2. nominare e revocare i componenti degli organi sociali;

3. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
4. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
5. delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;
6. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

1. deliberare sulla trasformazione, fusione, scioglimento dell'associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio residuo;
2. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
3. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione per la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno un tempo di 6 ore. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 15 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

Art. 8 (Organo di Amministrazione)

Art. 26 comma 7 del D.Lgs. 117/2017- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono scritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne siano a conoscenza. L'Organo di Amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea ogni 5 anni. Esso è composto da un minimo di $\frac{2}{3}$ ad un massimo di 50% più uno dei membri.

Gli amministratori sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Gli amministratori possono essere revocati dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti.

L'Organo di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione da parte del rappresentante legale. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Organo di Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

L'Organo di Amministrazione nomina al proprio interno il Presidente dell'Associazione, oppure È eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente/Organo di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 9 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017 s.m.i.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 10 (Revisione Legale dei Conti)

L'Assemblea dell'Associazione deve nominare un Revisore legale dei Conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017 s.m.i., quando siano costituiti patrimoni destinati o qualora sia ritenuto opportuno.

Art. 11 (Patrimonio ed esercizio Finanziario)

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. raccolte fondi;

6. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017).

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i. Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione, a norma dell'art. 7 del Dlgs. 117/2017 s.m.i., per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 12 (Libri sociali)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

Art. 13 (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta dell'Organo di amministrazione, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 14 (Rinvio)

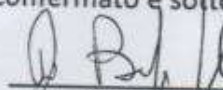
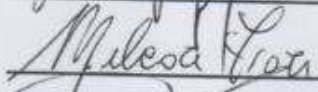
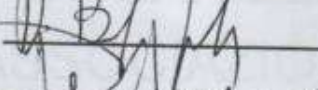
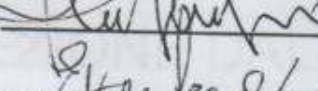
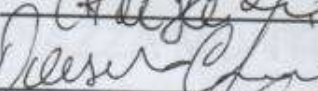
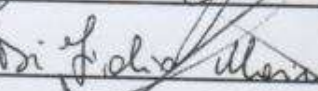
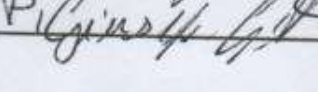
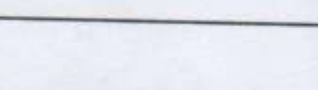
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 15 (Norma Transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

N.B.: per quanto non previsto dal presente Atto costitutivo, si fa ulteriore riferimento alle disposizioni della legge n. 266/1991 ed allo Statuto ed Regolamento ANC.

Letto confermato e sottoscritto da ciascun aderente.

- 1) 
- 2) 
- 3) 
- 4)  (delegato da *Luca Vincano*)
- 5) 
- 6) 
- 7) 
- 8) 
- 9) 
- 10) 
- 11) 
- 12) _____

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di L'Aquila
Ufficio Territoriale di Avezzano
9 GEN. 2023

Registrato il
Serie 3 N° 13
Esatte €

ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE
ASSISTENTE TRIBUTARIO
(Antonio Pericò Di Cola)



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
Sezione Valle del Liri in Canistro
Luogotenente Assoc. *Luca Vincano*

Il Presidente
M. Illo *Giuseppe Biagio*